



Sent. 118/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale Daddabbo Presidente

Rossana De Corato Consigliere, relatore

Giovanni Natali Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 38035** del registro di Segreteria, a
istanza della Procura regionale, nei confronti di:

HOUSE SOLUTION SOLAR S.R.L. (Partita IVA: 05116960757) con sede
legale e luogo di esercizio in Poggiardo (LE), via della Rimembranza n. 12,
deposito in Poggiardo (LE) via Pitagora snc, presso il domicilio digitale,
indirizzo pec: housesolutionsolar@sicurezzapostale.it, in persona del legale
rappresentante p.t., nonché, per la stessa società, l'Amministratore giudiziario
dott. Greco Marco Francesco, nato a Tricase (LE) il 16/07/1985, presso il
relativo domicilio digitale, indirizzo pec: marcofrancesco.greco@pec.it,
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bonsegna presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Lecce, alla Via Zanardelli, n. 60;

CURSANO Fabio, nato ad Aradeo (LE) il 01.01.1972 e residente in
Poggiardo (LE), via Michelangelo Schipa n. 6 (C.F.: CRSFBA72A01A350U),
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Sticchi (C.F. STCLCU88R21I549Z,

	indirizzo PEC sticchi.luca@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente	
	domiciliato presso l'indirizzo PEC del predetto procuratore;	
	MASTROLONARDO Pietro Vincenzo , nato a Bari il 12.03.1955 ed ivi	
	residente alla via Nazionale n. 39 – Frazione Palese - Bari (C.F.:	
	MSTPRV55C12A662T), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Patarnello	
	(C.F. PTRFBA67C20E506T) del Foro di Lecce, presso il cui indirizzo PEC	
	(domicilio digitale) ha eletto il proprio domicilio ai fini delle successive future	
	comunicazioni: - PEC fabiopatarnello@pec.plmassociati.com;	
	SETTANNI Giuseppe , nato a Triggiano (BA) il 17.07.1979 ed ivi residente	
	in Viale Aldo Moro n. 66 (C.F.: STTGPP79L17L425W), rappresentato e	
	difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Marco Tiberino (C.F.:	
	TBRMRC74C11A662U) e avv. Marco Sfragasso (SFRMRC83B07A662I) ed	
	elettivamente domiciliato in Bari alla P.zza Umberto I n.54, PEC:	
	tiberino.marco@avvocatibari.legalmail.it,	
	sfragasso.marco@avvocatibari.legalmail.it;	
	visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti	
	di causa;	
	uditi nell'udienza dell'11 marzo 2026 - relatore il Consigliere Rossana De	
	Corato e Segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico	
	Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Lucia Minervini, l'Avv.	
	Luca Sticchi per il convenuto Cursano, l'Avv. Fabio Patarnello per il	
	convenuto Mastrolonardo nonché, per delega dell'Avv. Michele Bonsegna, per	
	l'House Solution Solar s.r.l. e gli Avv.ti Marco Tiberino e Marco Sfragasso per	
	il convenuto Settanni.	
	Ritenuto in	
	2	

FATTO

1.- Con atto di citazione depositato il 20 novembre 2025, ritualmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio la House Solution Solar s.r.l. (d'ora in poi anche la Società o HSS), Cursano Fabio e Mastrolonardo Marco, *ut supra* generalizzati, chiedendone la condanna, in solido tra loro e per l'intero, al risarcimento del danno di complessivi € **116.544,00** in favore dell'Agenzia delle Entrate/Ministero dell'Economia e Finanze, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, rispettivamente nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società HSS (e in proprio) e di tecnico asseveratore, nonché, Settanni Giuseppe nella qualità di commercialista che aveva rilasciato il visto di conformità, in via sussidiaria e a titolo di colpa omissiva, per la somma di € 11.655,40 (pari al 10% del totale del danno erariale contestato), in relazione all'asserito indebito conseguimento ed utilizzo di crediti d'imposta di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (cd. "decreto rilancio").

Premette parte attrice che la presente azione risarcitoria ha preso le mosse dall'informativa della Guardia di Finanza (Compagna Maglie - Sezione Operativa Volante), con cui si rendevano noti gli esiti delle indagini espletate - compendiate nelle c.n.r. n. 514047 del 27.10.2022 e n. 191396 del 13.04.2023 - allegate alla stessa informativa - nell'ambito del procedimento penale n. 8696/2022 R.G.N.R., incardinato presso la Procura della Repubblica di Lecce a carico di diversi soggetti, per vari reati, tra cui l'associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato (ex art. 316 ter c.p.), il falso ideologico ed altri.

	L'attività investigativa e le verifiche fiscali si erano incentrate nei confronti	
	della HSS (costituita il 6 novembre 2020 e legalmente rappresentata dal	
	Cursano) in quanto società esercente l'attività di "installazione di impianti	
	elettrici" risultata beneficiaria - nel periodo dal 21 maggio 2021 al 19 luglio	
	2022 - delle agevolazioni previste dalla suindicata normativa d'urgenza con	
	riferimento a centinaia di pratiche riguardanti numerosi committenti, nonché	
	cessionaria di crediti d'imposta per un valore complessivamente quantificato	
	in € 80.373.148,85, come si evince dai dati estratti dalla specifica "Piattaforma	
	Cessione Crediti" gestita dall'Agenzia delle Entrate.	
	Secondo l'ipotesi accusatoria la contestata attività illecita si sarebbe	
	concretizzata nella creazione massiva e fraudolenta di molteplici crediti	
	d'imposta fittizi, destinati alla cessione/commercializzazione/compensazione	
	mediante l'utilizzo di un preciso schema criminoso che coinvolgeva, anche, i	
	committenti (persone fisiche di volta in volta interessate) che affidavano alla	
	HSS un incarico globale (cd. "chiavi in mano") per la realizzazione degli	
	interventi tecnici e/o di efficientamento cd. "agevolabili" ai sensi del D.L. n.	
	34/2020 (rientranti nel "superbonus 110%") comprendente (oltre la	
	progettazione ed esecuzione dei lavori), anche, lo svolgimento di tutte le	
	attività necessarie per il riconoscimento del beneficio fiscale, nonché la	
	gestione delle varie fasi procedurali ad esso prodromiche.	
	Nello specifico: (i) i medesimi committenti, all'atto della stipula del contratto	
	di appalto, esercitavano l'opzione dello "sconto in fattura" e procedevano	
	contestualmente alla cessione del credito d'imposta alla HSS, secondo	
	l'opzione prevista dall'art. 121, comma 1, lett. a) e b) del D.L. n. 34/2020; (ii)	
	nonostante non fossero stati completati (ovvero, neanche avviati) i lavori di	
	4	

	efficientamento programmati, la HSS emetteva la relativa fattura per l'importo	
	concordato applicando la maggiorazione al 110%, e quindi, con la	
	compiacenza (<i>rectius</i> "concorso") di tecnici e professionisti abilitati, veniva	
	asseverato lo stato finale dei lavori e rilasciato il successivo visto di conformità	
	necessario alla creazione dei corrispondenti crediti di imposta che,	
	conseguentemente, venivano inseriti nell'apposito Portale Riscossioni e	
	Monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate (P.RIS.MA), da cui è possibile la	
	consultazione puntuale dei crediti di imposta agevolati di cui sono titolari i	
	contribuenti e dei dati relativi alle operazioni di successiva cessione; (iii) dopo	
	aver ottenuto i crediti di imposta questi venivano in parte utilizzati in	
	compensazione dalla stessa HSS o in parte frazionati in crediti più contenuti e	
	ceduti a soggetti terzi, il più delle volte cessionari in buona fede che, a loro	
	volta, procedevano all'utilizzo in compensazione totale o parziale dei crediti	
	stessi; (iv) la Procura della Repubblica di Lecce, all'esito delle indagini penali	
	aveva chiesto ed ottenuto il sequestro preventivo dei crediti di imposta	
	illecitamente formati e presenti ancora nel cassetto fiscale della HSS e dei	
	terzi cessionari (talvolta, anche, in buona fede) ed aveva chiesto il rinvio a	
	giudizio per vari reati (associazione per delinquere, emissione di fatture per	
	operazioni inesistenti, indebita percezione aggravata in concorso di erogazioni	
	pubbliche, falsità ideologica in certificati, rilascio di false informazioni, ecc.)	
	il Cursano, quale legale rappresentante della società, i tecnici asseveratori, tra	
	cui il convenuto Mastrolonardo, i professionisti abilitati ad apporre il visto di	
	congruità, tra cui il convenuto Settanni, e la società, imputata di illecito	
	amministrativo in relazione ai reati contestati di cui agli artt. 316 ter c.p. e 8	
	d.lgs. 74/2000 commessi dal suo rappresentante legale, nel suo interesse o a	
	5	

	suo vantaggio; (v) il GIP, in sede cautelare, dopo aver riqualificato i reati	
	d'indebita percezione aggravata di erogazioni pubbliche in quelli di truffa	
	aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, disponeva una misura	
	cautelare interdittiva nei confronti del Cursano Fabio ed il sequestro preventivo	
	dei crediti d'imposta ceduti dalla HSS e nella disponibilità di terzi cessionari	
	per un valore nominale complessivo di € 25.267.389,00 e dei crediti d'imposta	
	presenti nel "cassetto fiscale" della HSS o eventualmente ceduti medio	
	tempore dalla stessa, pari al valore nominale complessivo di € 42.160.381,00.	
	Con riferimento a quest'ultimo punto, il Requirente riferisce che il GIP poteva	
	disporre il sequestro <i>de quo</i> soltanto per importi inferiori in quanto molti crediti	
	ceduti da HSS erano stati già compensati da terzi cessionari e, come tali, non	
	più aggredibili.	
	In relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio - che riguarda il	
	contratto stipulato in data 4 febbraio 2022 tra il sig. Sergi Sergio e la HSS per	
	un intervento di efficientamento energetico "agevolabile" da eseguirsi presso	
	l'immobile sito in Ugento (LE) e fatturati dalla Società appaltatrice per	
	l'importo di € 116.543,69 - evidenzia il Procuratore regionale che: (i)	
	unitamente al contratto <i>de quo</i> è stata reperita (in occasione dell'esecuzione	
	del provvedimento di sequestro) l'allegata dichiarazione del consenso	
	all'applicazione dello sconto in fattura e/o successiva cessione del credito ex	
	art. 121 D.L. 34/2020 ed ulteriore "...specifica nota..." ove si stabiliva che la	
	pratica di cessione del credito sarebbe stata gestita totalmente dalla HSS; (ii)	
	la Società appaltatrice aveva emesso due fatture di cui la prima (di €	
	115.562,17+IVA, pari a complessivi € 127.118,39) successivamente annullata,	
	come da nota di credito di pari importo, e la seconda di € 96.317,10 +IVA, pari	
	6	

	a complessivi € 105.948,81; (iii) il committente ha ceduto il credito d'imposta	
	di € 116.543,69 (105.948,81+10%) alla HSS, prima cessionaria; (iv) sulla base	
	di tal ultima fattura il tecnico incaricato, ing. Mastrolonardo ha redatto	
	l'asseverazione prevista dalla legge e trasmessa all'ENEA ed il commercialista	
	dott. Settanni ha apposto il relativo visto di conformità inviato telematicamente	
	all'Agenzia delle Entrate.	
	Riferisce, inoltre, il Requirente che i militari della Guardia di Finanza alla	
	presenza del committente, sig. Sergi Sergio, avevano <i>"...proceduto al</i>	
	<i>riscontro dettagliato dello stato dei lavori effettivamente eseguiti presso</i>	
	<i>l'immobile ubicato in Ugento (LE)..."</i> e con <i>"...processo verbale di operazioni</i>	
	<i>compiute in data 28 novembre 2022 [...] è stato accertato che a fronte della</i>	
	<i>cessione del credito con sconto in fattura alla società House Solution Solar</i>	
	<i>S.r.l. avvenuta in data 19/07/2022 e dell'asseverazione rilasciata in data</i>	
	<i>24.07.2022 di stato finale dei lavori al 14.04.2022 e ancora alla data del</i>	
	<i>28.11.2022 nessuno degli interventi risultava intrapreso e che non erano stati</i>	
	<i>ancora consegnati gli infissi, i termoconvettori, i radiatori..."</i> .	
	Risultavano, invece, consegnati:	
	- in data 3 maggio 2022 (come da doc. di trasporto - DDT n. 671 in pari data)	
	il seguente materiale: split, pompa di calore, caldaia, pannelli JA solar e altro,	
	custodito dal committente negli imballi originali.	
	Ciò che emergeva, in estrema sintesi, è che alla data del sopralluogo sul	
	cantiere (in data 18 novembre 2022), i lavori appaltati alla HSS non erano stati	
	eseguiti, ancorché risultassero <i>"...asseverati come iniziati il 12 aprile 2022 e</i>	
	<i>conclusi in data 14 aprile 2022, pur risultando aver emesso una fattura per €</i>	
	<i>105.948,81 (imponibile 96.317,10 - IVA € 9.631,71) del 19 luglio 2022,</i>	
	7	

	<i>oggetto di agevolazione al 110% con contestuale sconto in fattura in relazione</i>	
	<i>ad operazioni oggettivamente false... ”.</i>	
	Sulla scorta di tali risultanze investigative, il Procuratore regionale ritiene che	
	con specifico riferimento alla fattispecie all’esame la società House Solution	
	Solar s.r.l. ha generato un inesistente credito di imposta (con la maggiorazione	
	del 10%) pari a € 116.544,00, di cui € 51.474,25 utilizzato in compensazione	
	da terzi in buona fede e dalla medesima HSS e, il restante importo di €	
	65.069,75 sottoposto al vincolo di sequestro nell’ambito del procedimento	
	penale pendente.	
	In punto di diritto, il requirente ha osservato che la comunicazione dell’opzione	
	di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (inerente a false fatture) trasmessa per	
	via telematica produce, con l’accettazione dell’Amministrazione finanziaria	
	che rilascia la relativa ricevuta, l’immediata titolarità di un diritto di credito nei	
	confronti dello Stato, con conseguente illecito arricchimento del contribuente	
	e correlativo danno per l’Erario conseguente all’eliminazione, in tutto o in	
	parte, del debito tributario.	
	A seguito di tali contestazioni, il Procuratore regionale provvedeva ad emettere	
	invito a dedurre nei confronti dei soggetti a vario titolo ritenuti dolosamente e	
	solidalmente responsabili, in particolare nei confronti della società (in persona	
	sia del legale rappresentante <i>pro tempore</i> che dell’amministratore giudiziario),	
	del Cursano, del Mastrolonardo e del Settanni ritenendo di non formulare	
	alcuna contestazione al committente Sergi rispetto al quale non sembrava	
	profilarsi alcuna partecipazione fraudolenta all’ordito criminoso.	
	In fase preprocessuale, non presentavano deduzioni la Società HSS	
	(limitandosi l’Amministratore giudiziario a precisare “... <i>di essere impegnato</i>	
	8	

	<i>nella fase iniziale della procedura di sequestro, ovvero nella gestione dei beni</i>	
	<i>in sequestro e nell'attività di recupero dei crediti riconducibili alla società</i>	
	<i>stessa... ”) e il Cursano, pervenivano, invece, le deduzioni del dott. Settanni e</i>	
	<i>dell'ing. Mastrolonardo, ritenute, tuttavia, inidonee a superare i contestati</i>	
	<i>profili di responsabilità.</i>	
	Il requirente, dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento ed i motivi	
	fondanti la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile nella	
	fattispecie in esame, ha dedotto che la posizione assunta dai convenuti nella	
	vicenda <i>de qua</i> sia idonea a configurare in capo agli stessi un rapporto di	
	servizio rispetto agli obiettivi posti dal legislatore in quanto con le dovute	
	differenziazioni avrebbero sfruttato in modo illegittimo e con azioni	
	fraudolente l'incentivo appositamente varato dal legislatore per dare slancio	
	alle politiche economiche (post emergenza sanitaria) e per favorire al	
	contempo il rilancio delle politiche edilizie e di efficientamento energetico.	
	L'antigiuridicità della condotta sarebbe relativa alla “genesì”, “immissione nel	
	mercato” e successiva “commercializzazione/monetizzazione” del credito	
	inesistente, scaturito, nella fattispecie, dalla emissione della (seconda) fattura	
	n. FPR 359/22 del 19 luglio 2022.	
	In particolare la “... <i>formalizzazione del credito sulla piattaforma P.RIS.MA</i>	
	<i>dell'Agenzia delle Entrate, con contestuale cessione alla società appaltatrice,</i>	
	<i>ha attribuito apparente legittimazione alle attività di efficientamento</i>	
	<i>energetico non (ancora) realizzate... e la ...successiva accettazione e cessione</i>	
	<i>ad ulteriori soggetti terzi, in presumibile buona fede, integra una condotta</i>	
	<i>commissiva composta di una pluralità di azioni, finalizzate a conseguire un</i>	
	<i>profitto ai danni dello Stato e, contestualmente, a far “perdere le tracce”</i>	
	9	

	<i>dell'attività sottostante, ossia del mancato completamento degli interventi di</i>	
	<i>riqualificazione energetica necessari per maturare il diritto alla</i>	
	<i>detrazione... ”.</i>	
	Con riguardo alla posizione del Cursano e della società il Procuratore regionale	
	contesta l'aver creato crediti fiscali del tutto fittizi mediante la simulazione dei	
	presupposti costitutivi del beneficio fiscale, ovvero del diritto del contribuente	
	alla detrazione dall'imposta lorda dell'intero importo delle spese sostenute per	
	gli interventi di cui al D.L. n. 34/2020 con un <i>surplus</i> del 10%.	
	La verifica in loco dei militari in data 18 novembre 2022 avrebbe disvelato il	
	mancato completamento dei lavori e la consegna solo parziale del materiale,	
	circostanza che confermerebbe la falsità della fattura n. 359/22 del 19 luglio	
	2022, nonché della correlata asseverazione tecnica del 24 luglio 2022 e del	
	visto di conformità trasmesso all'Agenzia delle Entrate in data 26 luglio 2022	
	e la conseguente simulazione dell'esistenza di spese sostenute dalla società che	
	ha eseguito i lavori per creare così fittiziamente il presupposto costitutivo del	
	diritto alla detrazione.	
	Per corroborare la contestazione il requirente contabile richiama le imputazioni	
	penali riportate nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del Cursano e	
	la circostanza che anche a carico della società in sede penale è stata formulata	
	imputazione per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 24 commi 2 e 3, 25	
	<i>quinqüesdecies</i> lett.d) d.lgs.231/2001 in relazione ai reati di indebita	
	percezione di erogazioni pubbliche.	
	Al convenuto Mastrolonardo la Procura imputa di aver rilasciato	
	l'asseverazione sullo stato finale dei lavori (trasmettendola in via telematica	
	all'ENEA), ivi attestando una data di conclusione dei lavori smentita dai	

	riscontri in loco dei finanziari e prospettando, sotto il profilo soggettivo, una	
	condotta dolosa posta in essere fraudolentemente in modo contraddittorio e	
	violativa del dovere di trasparenza e correttezza nella redazione dell'atto	
	pubblico asseverativo, o quantomeno un comportamento omissivo gravemente	
	colposo per la grave negligenza nel mancato espletamento dei doveri di	
	verifica e controllo, causativo del danno erariale derivante dall'indebita	
	generazione (e successiva cessione e compensazione) del credito fiscale in	
	argomento.	
	Al convenuto Settanni il requirente ha contestato di aver rilasciato il visto di	
	conformità in assenza di una effettiva conclusione dei lavori, imputandogli una	
	condotta omissiva gravemente colpevole per non aver mai formalmente	
	interloquito con gli altri professionisti o soggetti coinvolti nell' <i>iter</i> di	
	formazione/cessione del credito fiscale da lui dichiarato conforme a legge	
	nonostante i gravi elementi di contraddittorietà presenti nelle asseverazioni	
	rese dal tecnico Mastrolonardo relative all'intervento in parola (pur avendo la	
	veste di asseverazione dello "stato finale" dei lavori sull'immobile del sig.	
	Sergi, recavano all'interno la contestuale dicitura di "parziale" esecuzione dei	
	lavori stessi).	
	Ai fini dell'individuazione del danno e, specificamente, dei requisiti di	
	"...attualità e concretezza..." dello stesso, il Procuratore regionale ha ritenuto	
	di ricondurlo al momento in cui la condotta ha raggiunto il proprio scopo	
	principale, ossia il conseguimento di un ingiusto profitto a danno del pubblico	
	Erario.	
	Tuttavia, ha specificato che nella "... <i>fattispecie in esame, la certezza ed</i>	
	<i>attualità del danno non coincide con la "realtà materiale" dell'esborso</i>	

pecuniario della pubblica amministrazione - che, al netto di quanto già compensato, verrà dilazionato secondo la periodicità prevista per l'esigibilità del credito - ma con la stabilità del fatto giuridico che determina l'obbligazione a carico dello Stato. In altri termini, il vantaggio economico indebito è ottenuto - solo formalmente - da un terzo cessionario in buona fede, o beneficiario dello sconto in fattura, poiché nella sostanza è lo Stato ad essere coinvolto in quell'esborso. La condotta causativa di danno consiste nella generazione di crediti d'imposta fittizi e nella loro immissione fraudolenta nel mercato dei crediti di imposta (con la possibilità di successive cessioni a terzi cessionari in buona fede) e con contestuale indebito profitto posto ad obiettivo delle condotte della Società HSS e del suo legale rappresentante, in concorso con i soggetti a vario titolo coinvolti...".

Il requirente sostiene ancora che "...la condotta causativa di danno si realizza già nel tempo e nello spazio in cui è avvenuta l'indebita percezione e/o allorché il danno acquista i caratteri propri della attualità e concretezza, che, nel caso di specie, coincide con il momento in cui il diritto alla detrazione del credito è generato dall'opzione dello sconto in fattura e successivamente alienato al cessionario di buona fede..." e richiama poi la giurisprudenza della Sezione seconda penale della Corte di cassazione secondo cui "...il reato (n.d.r. quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, costituite da superbonus 110%) si consuma mediante l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 121, comma 1, lett. b) d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con la semplice creazione del credito d'imposta sostitutivo della detrazione fiscale prevista e non fruita, non essendo necessario che il credito fittizio generato e conseguentemente comparso nel cassetto fiscale dell'originario beneficiario

	<i>sia ceduto a terzi o portato in compensazione (Cass. Sez.2 -sentenza 45868 del</i>	
	<i>17 ottobre 2024) ”.</i>	
	Nel caso di specie il danno patrimoniale cagionato all’erario coincide con il	
	valore nominale del credito di imposta scaturito dall’intervento in esame, pari	
	ad € 116.544,00 comprensivo della maggiorazione del 10%, in quanto tale è	
	l’importo del danno a cui risultano esposte le casse erariali.	
	In particolare, il danno contestato ai convenuti è pari all’importo della quota	
	corrispondente al valore nominale del predetto credito allo stato già oggetto di	
	compensazione, ossia di € 51.474,25 utilizzato in compensazione da terzi in	
	buona fede e dalla medesima HSS e il restante importo di € 65.069,75 presente	
	nel cassetto fiscale della HSS e dei cessionari finali di buona fede, non (ancora)	
	utilizzato in compensazione e quindi sottoposta a sequestro.	
	Alla luce di quanto si è finora sintetizzato il Procuratore regionale ha formulato	
	la richiesta risarcitoria in favore dell’Agenzia delle Entrate/Ministero	
	dell’Economia e delle Finanze chiedendo la condanna in solido per l’intero (€	
	116.544,00), a titolo di dolo, a carico del sig. Cursano Fabio, della Società HSS	
	e dell’Ing. Mastrodonato Pietro Vincenzo; ha chiesto, invece, la condanna in	
	via sussidiaria e a titolo di colpa grave omissiva, a carico del Settanni per	
	l’importo del 10% del danno (€ 11.655,40).	
	In subordine per il Mastrodonato il Procuratore regionale ha formulato	
	richiesta di condanna, in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, per la somma,	
	ritenuta equa, di euro 34.966,20 pari al 30% del danno complessivo, quale su	
	quantificato.	
	2.- Con memoria depositata in data 7 febbraio 2026 si è costituito in giudizio	
	il convenuto Mastrodonato con il patrocinio dell’avv. Fabio Patarnello.	

	La difesa del convenuto ha eccepito preliminarmente:	
	- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sostenendo l'insussistenza del	
	rapporto di servizio tra privato e Amministrazione in capo al mero asseveratore	
	della rispondenza degli interventi rispetto ai requisiti di legge, che non è	
	direttamente destinatario di alcun contributo pubblico (in alcuna forma) e che,	
	secondo la normativa richiamata, non avrebbe alcun obbligo certificativo	
	rispetto alla effettiva realizzazione (nei tempi e nei modi) dell'intervento;	
	- l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per carenza del potere	
	istruttorio e accertativo in capo alla Procura erariale in materia di c.d.	
	superbonus e per assenza di qualsivoglia danno risarcibile in favore dello Stato,	
	attribuendo la disciplina dei controlli recata nell'art. 121, commi 5 e 6, D.L. n.	
	34/2020 e nelle disposizioni attuative esclusivamente alla Agenzia delle	
	Entrate la competenza specifica sulla verifica di possibili irregolarità nella	
	procedura di concessione del beneficio fiscale e sul recupero integrale del	
	contributo;	
	- la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del	
	procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Lecce posto che	
	nell'atto di citazione vi è un integrale richiamo agli atti e ai provvedimenti	
	dell'Autorità giudiziaria penale nella fase delle indagini preliminari (comprese	
	le decisioni del GIP e del Riesame).	
	Nel merito il difensore del Mastrolonardo ha dedotto l'infondatezza	
	dell'azione erariale sostenendo che altre figure professionali, quali il direttore	
	dei lavori ed il tecnico incaricato della elaborazione dell'APE, avevano il	
	compito di effettuare verifiche in loco mentre tale incumbente non era previsto	
	per l'asseveratore a cui era demandata, per espressa previsione normativa,	
	14	

	soltanto una verifica documentale: (i) sulla completezza degli elaborati, delle	
	comunicazioni e delle autorizzazioni, richieste ed ottenute dal progettista e dal	
	direttore dei lavori; (ii) sulla “rispondenza” degli stessi elaborati ai requisiti del	
	c.d. decreto requisiti; (iii) sulla “congruità” dei costi esibiti dalla Società	
	rispetto a quelli previsti dal decreto Ecobonus. Il legale di parte ha, quindi,	
	negato nella fattispecie la sussistenza di una condotta dolosa o gravemente	
	colposa.	
	In subordine, la difesa del convenuto ha chiesto di ridurre la quota di danno da	
	addebitare al Mastrolonardo nella misura massima del 10% tenendo peraltro	
	conto dei limiti risarcitori introdotti dalla L. n. 1/2026.	
	Con comparsa depositata in data 19 febbraio 2026 si è costituito in giudizio il	
	convenuto Cursano con il patrocinio dell’avv. Luca Sticchi, il quale dopo aver	
	illustrato preliminarmente la legislazione riguardante il cd. “ <i>superbonus</i> ”,	
	nelle parti ritenute rilevanti nella presente fattispecie ed esposto le finalità della	
	costituzione della House Solution Solar s.r.l., nonché l’oggetto sociale della	
	stessa, non ha mancato di evidenziare, inoltre, l’impegno finanziario personale	
	dell'amministratore, il modello operativo e la gestione delle pratiche.	
	In punto di fatto il Cursano ha rappresentato che nel giugno del 2022, a seguito	
	dell’arresto di tale Pappadopoli che gestiva per la HHS i rapporti con le società	
	baresì incaricate di eseguire i lavori, aveva avuto contezza del fatto che poco	
	prima che il legislatore prorogasse dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 il	
	termine intermedio per la realizzazione del 30% dei lavori (indicato quale	
	condizione per concludere gli stessi nel successivo termine del 31.12.2022, poi	
	prorogato diverse volte fino al 31.12.2023) i tecnici professionisti, in relazione	
	a numerosi cantieri ancora in corso - in particolare quelli avviati nel periodo	
	15	

	aprile/maggio 2022-, avevano, in totale autonomia e senza alcuna	
	comunicazione o coordinamento con HSS o con le ditte esecutrici, proceduto	
	ad effettuare tutte le attività prodromiche alla conclusione dei lavori,	
	asseverandone, altresì, la relativa fine (e non un semplice Stato di	
	Avanzamento Lavori - SAL).	
	A fronte della conoscenza di tale situazione la società aveva adottato cautele	
	consistite o nel rifiutare i crediti di imposta ovvero nell’attendere, ai fini della	
	loro accettazione, che i lavori fossero completati, il tutto conformemente ai	
	termini stabiliti dalla legge.	
	Ha riferito, in particolare, che entrambi i tecnici convenuti nel presente	
	giudizio avevano negato in sede di indagini penali alcun rapporto con la HHS	
	e con il Cursano a dimostrazione dell’insussistenza di alcun accordo	
	truffaldino tra gli stessi.	
	Il Cursano ha poi dedotto che il danno erariale non può ritenersi configurato in	
	quanto, a prescindere dalle dichiarazioni e dalle asseverazioni rese, la	
	detrazione spettava perché erogata in relazione ad interventi che sono stati	
	realizzati in conformità al dato normativo di riferimento. Dalla	
	documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza in sede di sopralluogo del	
	28 novembre 2022 e dalle fotografie effettuate dagli stessi militari	
	emergerebbe che alla data del 30 settembre 2022 (data entro la quale la norma	
	prevedeva come condizione l’esecuzione di almeno il 30% dei lavori) erano	
	stati consegnati presso l’immobile di proprietà del sig. Sergi la maggior parte	
	delle componenti previste dal contratto di appalto per un valore di euro	
	45.534,34 oltre IVA, pari ad una percentuale del 47,27% dell’importo	
	complessivo dei lavori (come da relazione tecnica di parte prodotta in	

	giudizio), quantificato in € 96.317,10	
	In ordine al rispetto di tale percentuale il convenuto fa riferimento allo stato di	
	avanzamento lavori, richiamato dall'art. 121, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020	
	quale documento utile a ottenere un autonomo sconto in fattura e cessione del	
	relativo credito, nell'accezione definitoria di cui all'art. 14, comma 1, lett. d)	
	del DM 49/2018 secondo cui in tale documento il direttore dei lavori deve	
	annotare non solo le lavorazioni ma anche tutte le somministrazioni	
	intervenute sino alla emissione dello stesso.	
	Inoltre, secondo quanto dedotto dal difensore del Cursano, gli interventi	
	risultavano essere stati ampiamente completati nel termine ultimo prorogato	
	dalla legge al 31 dicembre 2023, come emergerebbe dalla relazione tecnica a	
	firma del dott. Antonio Politi, che ha collocato il loro completamento al più	
	tardi all'11 luglio 2023.	
	In definitiva non sussisterebbe il danno erariale in quanto era stato rispettato il	
	termine intermedio per la realizzazione di almeno il 30% dei lavori e	
	l'intervento era stato comunque completato entro il termine ultimo di scadenza	
	fissato al 31 dicembre 2023.	
	Per quel che concerne l'elemento soggettivo del dolo con riguardo alla	
	condotta contestatagli il Cursano ha evidenziato che, una volta verificata	
	l'impossibilità di poter porre nel nulla le dichiarazioni già rese dai tecnici,	
	aveva usato l'unica accortezza possibile, vale a dire accettare il credito di	
	imposta, rendendolo, quindi, utilizzabile, solo in data 16 novembre 2023,	
	allorquando i lavori erano indubbiamente completati.	
	In data 19 febbraio 2026 si è costituito in giudizio il convenuto Settanni con il	
	patrocinio degli avv.ti Marco Tiberino e Marco Sfragasso, rappresentando in	

	via preliminare di non aver mai avuto alcun rapporto né diretto né indiretto con	
	la società HSS o con il suo amministratore sig. Cursano e che aveva ricevuto	
	l'incarico de quo su richiesta del sig. Nicola Losacco (titolare della "Losacco	
	Enginnering s.r.l.), riferendo altresì che la sua competenza era separata e	
	distinta dagli altri operatori della procedura ai fini della generazione del credito	
	d'imposta, in quanto il suo compito era quello di apporre il visto consistente in	
	un mero riscontro formale e non di tipo valutativo, non essendo richiesto al	
	commercialista di entrare nel merito tecnico di tali asseverazioni, la cui	
	veridicità è responsabilità esclusiva del professionista tecnico che le ha redatte.	
	Di conseguenza il visto di conformità rilasciato per la pratica Sergi si profilava	
	del tutto esente da vizi perché si basava sulla riscontrata sussistenza della	
	documentazione tecnica formata da altri professionisti.	
	Non sussisterebbe alcun condotta omissiva gravemente colposa - per non aver	
	rilevato l'anomalia nell'asseverazione dell'Ing. Mastrodonardo, che attestava lo	
	"stato finale" dei lavori pur contenendo la dicitura "anche parzialmente" - in	
	quanto l'asseverazione di che trattasi era formalmente completa e rilasciata da	
	un tecnico abilitato ed attestava un inizio e una fine dei lavori e tale	
	asseverazione riguardava uno stato finale.	
	L'inciso presente sull'asseverazione tra parentesi (anche parzialmente), riferito	
	alla conclusione dei lavori, non avrebbe alcuna incidenza significativa	
	trattandosi di locuzione contenuta nel pdf in uso sul portale ENEA e	
	corrispondente al modello di dichiarazione allegata al Decreto Asseverazioni	
	(D.M. 3 agosto 2020).	
	Il convenuto Settanni ha quindi escluso la sussistenza della colpa grave	
	evidenziando che egli era tenuto a fare pieno e ragionevole affidamento sulla	

	correttezza e veridicità di quanto attestato dall'asseveratore e che non gli si	
	può, quindi, imputare alcuna condotta gravemente colposa; inoltre, anche a	
	voler individuare qualche manchevolezza nel suo operato, il nesso causale	
	rispetto all'ipotizzato danno erariale sarebbe stato interrotto dalle condotte	
	dolose poste in essere dalla società e dall'asseveratore.	
	In data 19 febbraio 2026, si è costituita la Società HSS S.r.l., in persona	
	dell'amministratore giudiziario <i>pro tempore</i> , dott. Marco Francesco Greco,	
	nominato nell'ambito del procedimento penale n. 8696/2022 R.G.N.R., presso	
	il Tribunale di Lecce, con il patrocinio dell'avv. Michele Bonsegna, che si è	
	limitata a chiedere: (i) che sia preso atto della sua costituzione in giudizio al	
	solo fine della regolarità del contraddittorio; (ii) che sia disposta la sospensione	
	del presente giudizio in attesa degli esiti del procedimento penale pendente	
	presso il Tribunale di Lecce; (iii) che sia rigettata ogni domanda di condanna	
	nei suoi confronti o, in subordine, contenere ogni eventuale statuizione nei	
	limiti delle risultanze processuali che emergeranno.	
	3.- Nella pubblica udienza dell'11 marzo 2026 il pubblico ministero e i	
	difensori dei convenuti costituiti hanno confermato le argomentazioni e	
	conclusioni rassegnate nei rispettivi atti scritti.	
	4.- Il giudizio, all'esito della discussione, è stato riservato per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- Pregiudizialmente il Collegio deve farsi carico di affrontare l'eccezione di	
	difetto di giurisdizione sollevata nel caso di specie dal solo convenuto	
	Mastrolonardo ma, all'evidenza, rilevabile d'ufficio e, come tale, riferibile a	
	tutti i convenuti nel presente giudizio.	
	19	

	Giova ai fini di una più chiara esposizione richiamare il quadro normativo	
	nell'ambito del quale il legislatore ha inteso inserire l'istituto giuridico del cd.	
	<i>superbonus</i> edilizio e del correlato sistema dello sconto in fattura e di cessione	
	del credito da parte del beneficiario dell'intervento a favore dell'impresa che	
	ha effettuato i lavori, focalizzando, in particolare, l'attenzione sugli obiettivi	
	finali che ha voluto perseguire con l'introduzione di siffatta tipologia di	
	beneficio fiscale.	
	L'art. 119 del D.L. n. 34/2020 ha aumentato la detrazione fiscale, già prevista	
	nella misura del 65% e del 50%, alla percentuale del 110 per gli interventi di	
	efficientamento energetico (oltre a quelli concernenti la riduzione del rischio	
	sismico) effettuati anche su unità immobiliari dalle persone fisiche.	
	Il successivo art. 121 ha previsto che i soggetti che sostenevano le spese per	
	tali interventi potessero optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione	
	spettante alternativamente: “...a) <i>per un contributo, sotto forma di sconto sul</i>	
	<i>corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,</i>	
	<i>anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi</i>	
	<i>recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione</i>	
	<i>spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, b) per la cessione di un</i>	
	<i>credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti... ”.</i>	
	Tali misure, concretizzatesi nel contemporaneo aumento della detrazione	
	fiscale e meccanismo dello sconto in fattura e cessione del credito, avevano	
	quale finalità d'interesse pubblico quella d'incentivare, per un verso,	
	l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio e, per l'altro, “...di	
	<i>supportare la ripresa dell'economia a seguito della crisi collegata</i>	
	<i>all'emergenza epidemiologica da Covid 19... ”, come testualmente riportato</i>	
	20	

	nella relazione illustrativa del decreto-legge 34/2020 con riferimento al	
	contenuto dell'art. 121.	
	Trattasi di risorse finanziarie pubbliche destinate a privati con riferimento	
	all'attività di soggetti che concorrono con compiti differenziati e in diversa	
	misura alla realizzazione di finalità pubbliche.	
	In disparte il rilievo dell'eventuale ricorrenza della giurisdizione di questa	
	Corte (<i>sub species</i> di configurabilità di un rapporto di servizio con la pubblica	
	amministrazione) in riferimento alla posizione del sig. Sergi (persona fisica	
	che si avvale indebitamente della detrazione fiscale per le opere di	
	efficientamento energetico sulla propria abitazione, con possibili implicazioni	
	giudiziarie scaturenti da un eventuale contenzioso incardinato dinnanzi al	
	giudice tributario), ipotesi non rilevante nel caso all'esame non essendo costui	
	convenuto nell'odierno giudizio, per ciò che attiene, invece, alla posizione	
	della società (e del legale rappresentante) che ha effettuato lo sconto in fattura	
	(divenuta prima cessionaria del credito fiscale) e dei due professionisti che	
	hanno reso l'asseverazione ed il visto di conformità appare pacifica, ad avviso	
	del collegio, la sussistenza del rapporto di servizio con la pubblica	
	amministrazione.	
	Parimenti significativo, ai fini che ne occupa, si profila l'assunto secondo cui	
	il disegno normativo <i>de quo</i> - finalizzato, come detto, al perseguimento di un	
	interesse pubblico realizzabile attraverso un articolato meccanismo che	
	combina lo sconto in fattura, l'acquisto del credito fiscale mediante cessione e	
	possibilità di ulteriore cessione dello stesso - si pone nell'alveo di un	
	programma più ampio di pubblica rilevanza volto al rilancio dell'economia e	
	alla riduzione del fabbisogno energetico nazionale mediante il sostegno e	
	21	

	l'incentivazione del settore edilizio e l'impulso di forme di efficientamento	
	energetico degli immobili, da realizzarsi con il coinvolgimento diretto delle	
	imprese private operanti nel settore (anche) per il tramite della corretta	
	circolazione dei crediti fiscali.	
	D'altro canto, nella medesima scia interpretativa si muove la pacifica	
	giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ribadita anche di	
	recente (n. 8695/2026), secondo cui sussiste la soggezione “...alla	
	<i>giurisdizione contabile dei soggetti privati, persone fisiche o giuridiche e</i>	
	<i>rappresentanti organici di quest'ultime, che abbiano fruito di pubbliche</i>	
	<i>dazioni, dirette a soddisfare un programma di pubblico rilievo, stante che i</i>	
	<i>beneficiari dell'erogazione concorrono alla realizzazione del programma</i>	
	<i>della pubblica amministrazione, instaurando con questa un rapporto di</i>	
	<i>servizio (cfr., fra le tante, S.U. nn. 18991/2017, 1774/2013, 295/2013,</i>	
	<i>9963/2010, 5019/2010) ...”.</i>	
	Non può dubitarsi, invero, che, nel caso all'esame, il meccanismo dello sconto	
	in fattura e di cessione del credito fiscale costituisce il sistema mediante il	
	quale legislatore ha voluto perseguire, in favore degli operatori del settore	
	(imprese, società ecc.), il programmato obiettivo pubblico di rilancio	
	dell'economia - ed in particolare dell'edilizia/impiantistica - attraverso la	
	messa a disposizione di ingenti risorse pubbliche, purché siano effettivamente	
	realizzati gli interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa	
	vigente.	
	Di talché, l'eventuale ipotesi di cessione del credito non supportata	
	dall'effettiva previa esecuzione dei lavori (l'impresa nell'effettuare un fittizio	
	sconto in fattura acquisirebbe un credito fiscale inesistente, potrebbe cederlo	

ulteriormente a terzi o utilizzarlo in compensazione) condurrebbe, inevitabilmente ad inficiare del tutto la preordinata finalità pubblica, compromettendo l'obiettivo di rilancio del settore edilizio e svilendo la portata (innovativa) di tali interventi statali nell'economia produttiva nazionale volti, anche, a perseguire un generale miglioramento del fabbisogno energetico del paese.

Peraltro, la Corte di cassazione ha più volte affermato che “...è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate...” (n. 35001/2025).

Al rapporto di servizio così delineato in capo alle imprese private (società o ditte individuali) si affianca, nella fattispecie in esame, anche quello del legale rappresentante della società.

Sul punto specifico, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui “...è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano

destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti...” (Cass. n. 15893/2022).

Il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione è individuabile anche in capo al tecnico asseveratore ed al professionista che emette il visto di conformità fiscale.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, con riguardo alla posizione dei professionisti privati che a vario titolo svolgono la propria attività nell’ambito di procedimenti finalizzati al conseguimento di contributi pubblici in favore di soggetti terzi hanno affermato che nell’ambito della “*...relazione di servizio deve collocarsi anche la condotta di un professionista privato che, se pure estraneo alla compagine della società indebitamente percettrice delle agevolazioni e privo di qualsiasi diretto rapporto con l'ente pubblico, si sia comunque inserito, quale professionista incaricato dalla società istante e con determinante efficacia causale, nell'iter volto a conseguire il contributo pubblico, così ponendo in essere, in concorso con altri, i presupposti indispensabili per la sua illegittima percezione...*” (SS.UU. n. 14436/2018).

Ed ancora più recentemente la Suprema Corte ha ribadito che le “*...attività preparatorie o lato sensu istruttorie (redazione di perizie, certificazioni di stati di avanzamento e ultimazione dei lavori) assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire sostitutive o integrative della specifica attività istruttoria incombente sulla P.A. erogante) per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario...*” instaurano quella forma di relazione di servizio che radica la giurisdizione contabile (n. 35001/2025 cit.)

Con riguardo alla fattispecie in esame si osserva che l’art.119, comma 11, e l’art. 121, comma 1-ter, del d.l. n. 34/2020 prevedono (anche nelle varie

	formulazioni vigenti all'epoca dei fatti controversi) che per accedere	
	all'opzione dello sconto in fattura o alla cessione del credito fiscale è	
	necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che	
	attesta la sussistenza dei presupposti per avvalersi del diritto alla detrazione	
	d'imposta.	
	L'art.119, comma 13, del d.l. 34/2020 stabilisce, poi, che ai fini della	
	detrazione, dello sconto in fattura o della cessione del credito è necessario che	
	<i>“...i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di</i>	
	<i>cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,</i>	
	<i>convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la</i>	
	<i>corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi</i>	
	<i>agevolati... ”. L'asseverazione “...è rilasciata al termine dei lavori o per ogni</i>	
	<i>stato di avanzamento dei lavori...” ed “...attesta i requisiti tecnici sulla base</i>	
	<i>del progetto e dell'effettiva realizzazione...” (comma 13-bis).</i>	
	Sulla scorta di tutto quanto suesposto non sussistono dubbi, ad avviso del	
	collegio, sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte nella soggetta	
	materia.	
	2.- Passando al merito, e cominciando dall'insorgenza della fattispecie di	
	danno contestato ai convenuti nei termini esegetici elaborati dall'attore	
	pubblico, ritiene il collegio di non poterne condividere la ricostruzione	
	accusatoria con specifico riferimento alla ricorrenza dei requisiti di attualità e	
	concretezza dello stesso.	
	Sul punto, come diffusamente riportato in parte narrativa, la tesi propugnata	
	dal requirente si focalizza sull'acquisizione del diritto alla detrazione del	
	credito, coincidente con l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura,	

	individuato quale momento nel quale il danno arrecato alle finanze pubbliche	
	acquisisce i caratteri propri della attualità e concretezza.	
	Trattasi, invero, di argomentazioni che non trovano adeguato supporto	
	giuridico ritenendosi, invece, che l’attualizzazione del danno - <i>sub specie</i> di	
	depauperamento certo ed attuale dell’erario per mancata entrata fiscale - si	
	concretizzi all’atto dell’effettivo utilizzo del credito fiscale generatosi, vale a	
	dire, attraverso la compensazione diretta del primo cessionario ovvero la	
	cessione a favore del terzo in buona fede, nei confronti del quale non è più	
	recuperabile l’importo del credito ceduto.	
	Tal ultima considerazione trova, tra l’altro, conferma in un recente	
	orientamento giurisprudenziale, secondo cui le ipotesi di utilizzo di	
	dichiarazioni e documenti falsi attestanti spese non ammesse a detrazione	
	ovvero mai sostenute da parte dei committenti dei lavori edili, con conseguente	
	indebito (e fraudolento) riconoscimento del credito di imposta di cui al cd.	
	“ <i>superbonus</i> ”, integrerebbero il reato di cui all’art. 316-ter c.p. (rubricato:	
	<i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</i>), atteso che tale credito da	
	“ <i>superbonus</i> ” sarebbe riconducibile alla nozione di “... <i>altre</i>	
	<i>erogazioni...comunque denominate...</i> ” (come, anche, gli altri <i>bonus</i> edilizi) ai	
	sensi del primo comma della medesima norma.	
	Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che: “... <i>affinché gli atti di</i>	
	<i>cessione dei crediti intervenuti tra le parti siano efficaci ai fini fiscali nei</i>	
	<i>confronti dell’Agenzia delle Entrate, occorre che i cessionari accettino le</i>	
	<i>transazioni su una piattaforma informatica appositamente creata dall’Agenzia</i>	
	<i>delle entrate e, poi, potranno utilizzare il credito ottenuto utilizzandolo in</i>	
	<i>compensazione dei propri debiti tributari (sul punto si veda anche circolare</i>	
	26	

19/E del 2022)...”.

In altri termini, la Corte di cassazione ha ricondotto la consumazione del suindicato reato al momento in cui il cessionario ha “...effettuato ... l'accettazione della cessione e ha utilizzato il credito in compensazione...” (cfr. Sez. VI, Sent. 11/11/2025, n. 41572).

Ne consegue che la mera cessione del credito fiscale - ancorché inesistente, in quanto fittiziamente generato - non può essere *ex se* foriera di danno erariale (e, quindi, integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile), laddove il credito ceduto non venga, poi, utilizzato mediante compensazione a detrimento (in diminuzione) delle entrate fiscali spettanti allo Stato.

Va evidenziato, che il sistema previsto per la gestione della procedura di cessione del credito derivante dallo sconto in fattura per interventi inclusi nel cd. “*superbonus*” (e successivo utilizzo ai fini della detrazione fiscale) contempla il previo inserimento di tale credito nella specifica “*Piattaforma cessione crediti*”, la sua accettazione da parte del cessionario e, solo all'esito di tali adempimenti, la possibilità di fruire della relativa compensazione (cfr. Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanati in attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Dalla documentazione incartata al fascicolo processuale, si evince che la Società HSS ha effettuato l'accettazione del credito fiscale ceduto soltanto il 16 novembre 2023, con conseguente impossibilità di verifica del danno erariale in data antecedente.

Ed invero, sulla scorta del carteggio, anche, peritale depositato dal convenuto Cursano, risulta che il programmato intervento di miglioramento energetico *de quo* è stato completamente eseguito entro la fine del mese di luglio 2023

	rispettando, pertanto, il termine finale previsto dalla legge del 31 dicembre	
	2023.	
	Va anche evidenziato, alla luce delle deduzioni difensive presentate dal	
	Cursano (tese prevalentemente a dimostrare l'insussistenza della violazione	
	della normativa disciplinante la soggetta materia), che è stato parimenti evaso	
	il termine intermedio del 30 settembre 2022 previsto dalla legge per la	
	realizzazione di almeno il 30% dei lavori in considerazione della peculiarità	
	dell'oggetto del contratto stipulato con il committente, che implicherebbe	
	necessariamente (a tali fini) il computo del prezzo delle rilevanti	
	forniture/somministrazioni (macchinari, attrezzature ecc.) regolarmente	
	consegnate (già) a maggio 2022 nel luogo di realizzazione dell'intervento (così	
	come, tra l'altro, risulta incontestabilmente dai rilievi, anche fotografici,	
	prodotti in allegato al verbale del 28 novembre 2022 redatto dalla Guardia di	
	Finanza, in occasione degli accertamenti condotti direttamente <i>in loco</i>).	
	Al riguardo, è stata anche depositata una perizia tecnica dalla quale - sulla	
	scorta del documento di trasporto n. 671 del 3 maggio 2022, ed in rapporto al	
	computo metrico estimativo dell'intervento da realizzare sull'immobile del	
	sig. Sergi - risultano effettuate forniture del valore di € 45.534,34 (pari a circa	
	il 47% del valore totale del contratto).	
	Alla luce del suindicato quadro fattuale (corroborato, come detto, da idoneo	
	supporto probatorio), la tesi accusatoria - secondo cui il danno erariale	
	contestato deriverebbe dalla circostanza che la fattura FPR 359/22 del 19 luglio	
	2022 (emessa dalla HSS) e l'asseverazione tecnica dello stato finale dei lavori	
	trasmessa all'ENEA in data 24 luglio 2022 (redatta dell'ing. Mastrodonardo)	
	sono ideologicamente false in quanto riferite ad operazioni inesistenti (come	
	28	

	confermato dal sopralluogo dei militari della Guardia di Finanza nel mese di	
	novembre 2022 in cui è stata verificata la presenza di macchinari, pannelli	
	solari, split ecc., ma non il montaggio e la funzionalità degli stessi) - si rivela,	
	infondata.	
	Ed invero, in disparte i profili penalistici della condotta contestata agli odierni	
	convenuti che sarà oggetto di specifico accertamento, valutazione e giudizio	
	da parte della competente magistratura ordinaria, ciò che, invece, va, <i>in primis</i> ,	
	vagliato, dal giudice contabile è la ricorrenza o meno del danno erariale nei	
	termini contestati dal requirente nel caso di specie, anche in considerazione	
	delle peculiari finalità d'interesse pubblico (e strategiche per il rilancio	
	dell'economia del Paese) perseguite dalla normativa all'esame che, come	
	detto, ha disciplinato l'incentivo fiscale del cd. " <i>superbonus</i> " per favorire	
	l'efficientamento energetico degli immobili residenziali.	
	Sul punto specifico, per un verso l'art. 119, comma 3 del D.L. n. 34/2020	
	prevede che gli interventi previsti dalla medesima norma (isolamento termico	
	delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate; sostituzione degli	
	impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per il	
	riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli	
	edifici unifamiliari ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ecc.) " <i>...devono</i>	
	<i>assicurare (...) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio</i>	
	<i>o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari...</i> " e, per	
	l'altro, il successivo art. 121 del D.L. 34/2020 (rubricato: <i>Opzione per la</i>	
	<i>cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali</i>) si limita a prevedere,	
	ai fini dell'effettiva fruibilità dei benefici fiscali ivi previsti, che l'Agenzia	
	delle Entrate procede in base a criteri selettivi " <i>...alla verifica documentale</i>	
	29	

	<i>della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta"</i>	
	(comma 4), che qualora <i>"sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale,</i>	
	<i>dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle</i>	
	<i>entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non</i>	
	<i>spettante nei confronti dei soggetti..."</i> beneficiari del contributo (comma 5),	
	<i>"...ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa</i>	
	<i>grave, ... anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo</i>	
	<i>sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo ..."</i> (comma 6).	
	Trattasi, a ben vedere, di disposizioni che, unitamente al D.M. 6 agosto 2020	
	del Ministero dello Sviluppo Economico (recante i <i>Requisiti delle</i>	
	<i>asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione</i>	
	<i>energetica degli edifici - cd. Ecobonus</i>), si presentano alquanto scarse circa le	
	conseguenze del mancato rispetto della disciplina del cd. <i>"superbonus"</i> , né	
	sono state approvate altre normative specifiche dei presupposti/requisiti la	
	cui mancanza comporti il venir meno della detrazione ed il conseguente	
	recupero dell'importo corrispondente anche a carico del fornitore che ha agito	
	con dolo o colpa grave.	
	Il suindicato scenario fattuale e normativo induce il collegio, nell'esercizio del	
	proprio libero convincimento, a ritenere che l'assunto attoreo - come detto,	
	suffragato, pressoché esclusivamente, dall'emissione di una fattura e da	
	un'asseverazione non veritiere, nonché dal verbale di sopralluogo effettuato	
	dalla Guardia di Finanza nel mese di novembre 2022 - non ha tenuto in debito	
	conto che gli interventi programmati di efficientamento energetico risultano,	
	in ogni caso, completati nel mese di luglio 2023 (come documentato dal	
	Cursano); né, invero, il Procuratore regionale ha contestato: (i) la validità	

	“tecnica” del miglioramento delle due classi energetiche dell’edificio indicato	
	nelle attestazioni di prestazione energetica prodotte in giudizio dal Settanni;	
	(ii) la congruità delle spese sostenute dalla HSS e risultanti dal computo dei	
	lavori e dalla relazione tecnica di parte (che dimostra la effettiva realizzazione	
	di tutti i lavori previsti); (iii) la circostanza che tali interventi siano inclusi tra	
	quelli idonei per legge ad accedere alla detrazione fiscale del 110%,	
	possedendo i requisiti tecnici di cui al citato decreto ministeriale.	
	In sostanza, il requirente non ha né allegato né provato l’assenza dei	
	presupposti/requisiti per fruire del <i>bonus</i> fiscale da parte del beneficiario per	
	l’ottenimento in favore della società della cessione del correlato credito fiscale.	
	Peraltro, la Procura, pur avendo evidenziato che alla data dell’emissione della	
	fattura e dell’asseverazione del tecnico i lavori non erano stati ultimati, con	
	l’atto introduttivo non ha nemmeno prospettato la possibile mancata	
	esecuzione di lavori nella misura del 30% alla data del 30 settembre 2022	
	(previsto dalla norma quale condizione temporale per poter concludere	
	l’intervento entro il termine definitivo del 31 dicembre 2023), né ha contestato	
	la sussistenza di un eventuale danno differenziale altrimenti riveniente.	
	In conclusione, in assenza della prova che l’intervento realizzato dalla società	
	presso l’immobile di proprietà del Sergi non abbia soddisfatto i requisiti	
	previsti dalla disciplina del cd. “ <i>superbonus</i> ”, possono ritenersi perseguiti i	
	prioritari obiettivi di interesse generale e di rilievo pubblicistico sottesi alla	
	previsione di tale incentivo fiscale, ossia quello dell’efficientamento	
	energetico del patrimonio edilizio e di rilancio dell’economia nel settore	
	edilizio.	
	Sotto tale specifico profilo, va evidenziato che, a differenza di altre ipotesi di	

	contribuzione pubblica anche indiretta, con riguardo al cd. “ <i>superbonus 110</i> ”	
	il legislatore non ha previsto risorse finanziarie limitate nel <i>quantum</i> né	
	subordinato il conseguimento del finanziamento a criteri selettivi di	
	comparazione: da ciò discende che l’eventuale danno erariale, laddove	
	dimostrato, non può riferirsi alla distrazione di risorse pubbliche rispetto	
	all’utilizzo di altri beneficiari ma unicamente all’ipotesi di sviamento delle	
	stesse dalle finalità previste dalla normativa di riferimento; situazione che	
	come si è visto non ricorre nella fattispecie in esame.	
	In definitiva, non essendo provato il danno erariale contestato dal Procuratore	
	regionale, i convenuti devono essere prosciolti dall’addebito di responsabilità	
	amministrativa.	
	Da tanto consegue la liquidazione dei compensi di difesa ai convenuti costituiti	
	in giudizio da porre a carico dell’Agenzia delle Entrate/Ministero	
	dell’Economia e delle Finanze.	
	Per la liquidazione si tiene conto dei parametri forensi come aggiornati	
	dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in rapporto all’effettiva attività defensionale	
	svolta.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente	
	pronunciando in merito al giudizio n. 38035, proscioglie i convenuti.	
	Pone a carico dell’Agenzia delle Entrate/Ministero dell’Economia e delle	
	Finanze le spese di difesa che liquida nei seguenti termini:	
	- per ciascuno dei convenuti Cursano e Mastrolonardo € 3.800,00, oltre spese	
	per il 15% e accessori di legge;	
	- per la “Società House Solution Solar S.r.l.” € 1.250,00, oltre spese per il 15%	
	32	

e accessori di legge;

per il convenuto Settanni € 1.600,00 oltre spese per il 15% e accessori di legge.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

L'Estensore

Il Presidente

(Rossana De Corato)

(Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 22/5/2026

Il Funzionario

(Francesco Gisotti)